ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA



Via Garibaldi 3 - 40124 Bologna - Telefono 051581225 - Fax 0516447855 www.ordfarmbo.it - E-Mail : segreteria@ordfarmbo.it - ordinefarmacistibo@pec.fofi.it

WHISTLEBLOWING

In attuazione della <u>Direttiva (UE) 2019/1937</u>, è stato emanato il <u>d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023</u> riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023. Il d.lgs. n. 24/2023 si applica ai soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2 co. 1 lett. p) e q) del decreto.

CHI PUO' SEGNLARE

- dipendenti dell'Ordine;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ordine;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Ordine.

A CHI E' RIVOLTO

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023, tra i soggetti legittimati a effettuare segnalazioni rientrano:

- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonchè i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonchè i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

COSA SI PUO'SEGNALARE

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato

interno:

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

COME FARE

I canali di segnalazioni disponibili per il segnalante (o whistleblower) sono i seguenti:

- canale interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- canale esterno (segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

In applicazione alla vigente normativa L'Ordine dei Farmacisti di Bologna ha provveduto a individuare un referente WHISTLEBLOWING nella dr.ssa Valeria Caddeo (rcpt) contattabile al numero 051581225

Canali interni di segnalazione dei Farmacisti di Bologna, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 24/2023:

- Piattaforma WhistleblowingPA di Transparency International Italia

Istruzioni per l'uso della piattaforma WhistleblowingPA di Transparency International Italia È possibile accedere all'applicazione tramite il seguente:

URL: https://ordinedeifarmacistidellaprovinciadibologna.whistleblowing.it/#/

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di riservatezza nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Modalità di gestione del canale interno di segnalazione

Il RPCT, dopo avere ricevuto la segnalazione:

- a) rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- b) se necessario chiede al segnalante integrazioni
- c) da seguito alla segnalazione ricevuta con diligenza
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento; in mancanza dell'avviso di ricevimento, fornisce riscontro entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

La gestione della segnalazione e la verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate sono di competenza del RPCT che opera nel rispetto del principio di imparzialità e riservatezza, svolgendo tutte le attività

ritenute più opportune ivi inclusa l'audizione del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

In via preliminare, il RPCT analizza la segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità e, se quanto denunciato non è stato adeguatamente circostanziato, richiede chiarimenti al segnalante mediante l'applicativo informatico.

Nello specifico, il RPCT:

- -verifica che il segnalante sia tra i soggetti abilitati a fare una segnalazione
- -se rileva un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità procede ad archiviare la segnalazione1
- -procede alla valutazione -se del caso chiedendo integrazioni- analizzando se la condotta segnalata è tra quelle considerate illecite, se attiene al contesto lavorativo, se è stata svolta nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Nel caso di segnalazione fondata, il RPCT -considerata la natura della violazione segnalata- procede a: -presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;

- -comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile gerarchico dell'autore della violazione, per i provvedimenti di competenza, incluso se previsto l'azione dell'azione disciplinare;
- -adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Ente.

Competenze e responsabilità

Relativamente al ruolo del RPCT nel processo di gestione delle segnalazioni.

- -Il RPCT non è tenuto all'accertamento di responsabilità individuali;
- Il RPCT non è tenuto allo svolgimento di controlli di legittimità o merito su atti e provvedimenti adottati dall'Ordine che siano oggetto della segnalazione;
- -Il mancato svolgimento dell'attività istruttoria da parte del RPCT comporta responsabilità, come indicato del "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio" di ANAC;

Conservazione della documentazione a supporto della segnalazione

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il RPCT assicura che le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della

procedura di segnalazione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al

presente regolamento e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera

e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Canale di segnalazione esterno

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se ricorre una delle seguenti condizioni:

- -nell'ambito del suo contesto lavorativo, non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- -il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- -il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
- -il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna va presentata in forma scritta all'ANAC, utilizzando un canale di segnalazione disponibile

al link https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/